

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1984

Presidenza del Vice Presidente GOZZINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri» (783), d'iniziativa del senatore Bonifacio ed altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e passim
BATTELO, <i>relatore alla Commissione</i>	3, 5, 6
BOBBIO (PSI)	6
FILETTI (MSI-DN)	4, 6
MARINUCCI MARIANI (PSI)	5
RICCI (PCI)	3, 5, 6

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri» (783), d'iniziativa del senatore Bonifacio ed altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri», di iniziativa dei senatori Bonifacio, Pacini, Fiocchi, Pagani Maurizio, Romei Roberto, Bombardieri, Di Nicola e Foschi.

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta del 3 ottobre era stato approvato l'articolo 1 ed erano stati discussi vari emendamenti all'articolo 2. La discussione su tali emendamenti era stata sospesa per dare tempo ai senatori Filetti e Ruffino di approfondire ulteriormente l'argomento, formulando apposite proposte alla Commissione.

Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- 4) essere in possesso del diploma di geometra;
- 5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, iscritto all'albo da almeno un quinquennio, o un architetto o un ingegnere civile, pure iscritti ai rispettivi albi professionali, e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

BATTELLO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, riguardo all'articolo 2, eravamo in presenza di due emendamenti, presentati uno dal senatore Ruffino e l'altro dal senatore Filetti, che in sostanza introducevano l'ipotesi di una pratica non svolta presso studi di

geometri, ingegneri ed architetti, ma al di fuori di questo specifico praticantato, cioè nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Ho approfondito l'argomento, acquisendo ulteriori informazioni, e ho constatato che alla Camera dei deputati giacciono in questa legislatura - richiamati dalla precedente - tre disegni di legge, di cui due in sostanza sovrapponibili, i quali, pur nell'ambito di una intenzione più generale di riforma della normativa sui geometri, prevedono questo tipo di disciplina. Per questa ragione, avendo assunto anche informazioni presso il Consiglio nazionale, ritengo sia opportuno accogliere la sostanza degli emendamenti, arrivando ad un nuovo testo del secondo comma dell'articolo 2 che potrebbe essere così formulato: «L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra o un architetto o un ingegnere civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio» (si accoglie così la proposta fatta dal senatore Ruffino con il suo emendamento) «ovvero allo svolgimento di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, per almeno cinque anni, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni».

Quindi, propongo di introdurre, dopo le parole «albi professionali» le altre parole: «ovvero allo svolgimento di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, per almeno cinque anni». Di conseguenza, le parole «di tale periodo» vanno sostituite dalle parole «di tali periodi».

RICCI. Mi sembra che sia una formula che tiene conto di tutte le esigenze emerse.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Da ultimo, mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Filetti che tende ad introdurre un terzo comma in questo articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore, tendente ad inserire, dopo le parole «albi professionali», le parole: «ovvero allo svolgimento di attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, per almeno cinque anni» e, conseguentemente, tendente a sostituire le parole «di tale periodo» con le altre «di tali periodi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Filetti, tendente ad inserire dopo il secondo comma, il seguente: «Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei geometri saranno effettuate secondo direttive che il Consiglio nazionale dei geometri dovrà emanare ai collegi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- 4) essere in possesso del diploma di geometra;
- 5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne dò lettura.

Art. 3.

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano efficaci, a tutti gli effetti, le iscrizioni nell'albo dei geometri effettuate dai collegi prima di tale data.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Filetti. Il primo tende a sostituire le parole «1° gennaio» con le parole «dal giorno successivo alla». Con il secondo si intende inserire, al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole «a tutti gli effetti» le parole «i periodi di praticantato e».

FILETTI. A me pare che non sia il caso di fissare una data diversa da quella dell'entrata in vigore della legge. Quale motivo ci sarebbe di protrarre l'applicazione della legge stessa ad un termine che indichiamo nel 1° gennaio?

Mi sembra più opportuno indicare il normale periodo di *vacatio legis*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Filetti tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 3, le parole «1° gennaio» con le altre: «dal giorno successivo alla».

È approvato.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Desidero introdurre una proposta di emendamento: in realtà introduco una brevissima riflessione, in quanto mi affido alla valutazione dei colleghi. È a conoscenza di tutta la Commissione, per ciò che è già stato detto al proposito nel corso della discussione generale, che in carenza di una normativa specifica sul punto conseguente all'entrata in vigore della riforma della disciplina per gli esami di stato, anche per ciò che riguarda la cosiddetta «abilitazione tecnica dei geometri», si era determinata la situazione per cui in un primo tempo il Consiglio nazionale dei geometri aveva eccepito in sede giurisdizionale *quaestio de legitimitate* relativa all'articolo 1 del decreto-legge, successivamente convertito in legge, di riforma degli esami di Stato.

La Corte costituzionale ha affrontato la *quaestio de legitimitate* con la sentenza n. 43 del 1972 (una sentenza molto interessante, con riferimenti precisi all'articolo 33 della Costituzione) e l'ha ritenuta infondata, affermando che: «la norma denunciata non ha portato innovative e specificatamente non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturità alla fine dei corsi presso gli istituti tecnici per geometri, ed in quanto abilitato, per ciò solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione nell'albo tenuto dal Consiglio del collegio provinciale». Rigettava così la questione, precisando però la differenziazione tra valore dell'esame di Stato e valore di un eventuale esame di abilitazione professionale. In conseguenza di ciò, il Consiglio nazionale dei geometri, con determinazione del 18 maggio 1972, ha invitato i colleghi a procedere all'iscrizione agli albi dei diplomati, subordinandola ad un periodo di praticantato.

La norma è restata pacificamente valida fino al 1982, anno in cui un pretore ha ritenuto di riscontrare nel comportamento di alcuni colleghi un illecito penale, donde esercizio d'azione penale e procedimento per omissione di atti di ufficio.

È evidente che con la nuova normativa eliminiamo per il futuro qualsiasi problema. La mia preoccupazione resta per la sorte di quei procedimenti penali instauratisi in seguito alla controversa interpretazione che è stata data alla decisione presa dal Consiglio nazionale dei geometri.

MARINUCCI MARIANI. Stante la preoccupazione testè espressa dal relatore, potremmo provare a formulare tutti insieme un emendamento al fine di fugare ogni perplessità in materia.

RICCI. Il secondo comma potrebbe essere riformulato tenendo conto ai fini dell'efficacia sia dei periodi di praticantato, come indicato dal senatore Filetti, sia dei provvedimenti adottati dagli organi professionali di categoria.

FILETTI. Concordo con la proposta del senatore Ricci.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, di comune accordo con i senatori Marinucci, Ricci e Filetti, propongo il seguente emendamento, interamente sostitutivo del secondo comma:

Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. È chiaro che l'emendamento del senatore Filetti al secondo comma risulta assorbito dal nuovo emendamento testè presentato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Battello e di altri senatori interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

RICCI. A mio parere, questa disposizione è del tutto superflua in quanto non fa altro che ribadire un principio elementare del diritto.

BOBBIO. Concordo pienamente con il senatore Ricci.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Stante la fondatezza delle osservazioni dei senatori Ricci e Bobbio, presento un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

I laori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO